

ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE



A.D. MDLXII

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Dipartimento di Giurisprudenza

**Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Sassari**

Direttore: **prof. Giampiero Todini**
Responsabile del sito web **dott. Luigi Umberto Todini**

Reg. Trib. Sassari n. 11 del 26.1.1974

ISSN 2240-4864

Marta Ferronato

Note e osservazioni su Rosmini e la ragion di Stato

Abstract

Marta Ferronato propone in questo contributo alcune osservazioni riguardo alla possibilità di esplorare, nella vastissima produzione filosofico-politica e giuridica di Antonio Rosmini, il tema della ragion di Stato, ripercorrendo le occorrenze della locuzione nella *Filosofia del diritto*. Lo scopo è quello di comprendere in che modo egli abbia recepito il concetto, di saggiarne l'uso e l'eventuale apprezzamento. Sulla base dell'analisi, Ferronato rileva che in riferimento a tre delle quattro occorrenze individuate, Rosmini ravviserebbe nella ragion di stato un principio nel quale si annida ogni possibile malefatta il governo della società civile - o meglio: dello stato - possa progettare e attuare, sia all'interno dei propri confini territoriali sia nell'ambito delle relazioni internazionali, consentendo di giustificare ogni restrizione della libertà della persona umana e ogni offesa al diritto, all'unico scopo di conseguire il bene pubblico. Rosmini si inscriverebbe, così, nell'ambito della visione 'negativa' della ragion di Stato tipica della storiografia risorgimentale.

I. Uno sguardo all'ampia e complessa produzione libraria di Antonio Rosmini denuncia rapidamente l'assenza di scritti che trattino diffusamente della ragion di Stato; né si rinvencono in letteratura, a quanto consta, ricerche focalizzate sull'uso della locuzione e del concetto di ragion di Stato nel pensiero del filosofo di Rovereto. Non stupisce, ovviamente, la prima lacuna segnalata, ammesso che di lacuna si tratti: com'è noto, la tradizione delle

scritture sulla ragion di Stato descrive una parabola¹ ormai chiusa nel tempo in cui visse e operò Rosmini. Quanto al secondo aspetto, si può facilmente supporre non solo che siano mancate intenzioni e curiosità specifiche ma, soprattutto, che la stessa dinamica interna del sistema filosofico–politico rosminiano non ne abbia invocato un’attenzione precipua. A questo proposito, una spiegazione può, immediatamente, essere abbozzata, e in ragione di una semplice circostanza: il Roveretano, infatti, non indaga nei suoi scritti la natura e i profili dello Stato, ma focalizza le sue ricerche soprattutto sull’essenza e sul fine della società civile², il cui governo ha un ruolo molto ben delineato e, tutto sommato, modesto e limitato: gli è riservato il compito di regolare le modalità dei diritti³, in ossequio alla primalità della persona umana nella stessa società.

Propongo, in questa sede, alcune prime, ma non per questo provvisorie, annotazioni riguardo alla possibilità di esplorare nella vastissima produzione rosminiana il tema della ragion di Stato — sulla quale è tuttora vivo e vigile l’interesse degli studiosi, come attestano anche recenti convegni di

¹ “La notion de raison d’état se constitue et se diversifie à la flexion des XVI^e et XVII^e siècles.” (Y.–Ch. Zarka, *Philosophie politique et raison d’État*, in Y.–Ch. Zarka (sous la direction de), *Raison et déraison d’État*, PUF, Paris, 1994, p. 1. Cfr. inoltre, nella vastissima bibliografia, rimanendo nella produzione più recente: M. Senellart, *Machiavélisme et raison d’état*, Paris, PUF, 1989; A.–E. Baldini (a cura di), *Botero e la ragion di Stato*. Atti del convegno in memoria di Luigi Firpo (Torino, 8–10 marzo 1990), Olschki, Firenze, 1992; G. Borrelli, *Ragion di Stato e leviatano. Conservazione e scambio alle origini della modernità politica*, il Mulino, Bologna, 1993; M. Viroli, *Dalla politica alla ragion di Stato. La scienza del governo tra XIII e XVII secolo*, Donzelli, Roma, 1994; A.–E. Baldini (a cura di), *Aristotelismo politico e ragion di Stato*. Atti del convegno internazionale di Torino, 11–13 febbraio 1993, Olschki, Firenze, 1995.

² Rispetto all’ormai ampia letteratura su questo profilo del pensiero politico rosminiano, vanno segnalati soprattutto gli studi di Giorgio Campanini, il quale pone in luce la “presoché totale assenza dello Stato” nel pensiero politico e giuridico rosminiano (G. Campanini, *Antonio Rosmini e il problema dello Stato*, Morcelliana, Brescia, 1983, p. 15); e tuttavia lo Stato è “realtà che del resto Rosmini mostra di ben conoscere nella sua genesi storica e la cui elisione è dunque ben consapevole” (ivi, p. 8).

³ A. Rosmini, *Filosofia del Diritto*, a cura di M. Nicoletti e F. Ghia, Città Nuova, Roma, 2015, tomo II (vol. 4), p. 240, su cui si veda, in particolare, F. Mercadante, *Il regolamento della modalità dei diritti. Contenuto e limiti della funzione sociale in Rosmini*, Giuffrè, Milano, 1975.

studio⁴, progetti di ricerca e nuove pubblicazioni. E se, certo, in un filosofo quale Rosmini la politica non è concepibile e apprezzabile autenticamente al di fuori di un orizzonte morale, atteso che “il fine ultimo e primario della società civile, è l’appagamento morale dell’animo umano”⁵, il tentativo di superare quella contrapposizione tra politica e morale (forse) inaugurata da Machiavelli, oggetto soprattutto dalle letture cinquecentesche del Segretario fiorentino — progetto elaborato consapevolmente da Giovanni Botero, com’è noto, “in un’opera mai prima concepita con sì vasto respiro e tanto rigore di schemi”, come ebbe a osservare Luigi Firpo⁶ — parrebbe non presentarsi estraneo rispetto alla sensibilità rosminiana, benché il Roveretano non abbia svolto (se non per un tratto molto breve della sua vita⁷, a Roma presso il pontefice Pio IX) attività connesse alla diplomazia né sia stato consigliere di principi o di re e nemmeno funzionario di Corte — come avvenne per i più noti tra gli scrittori della ragion di Stato.

Lo scopo di un’indagine volta a verificare se e in che modo uno dei maggiori filosofi italiani dell’Ottocento abbia tematizzato o adoperato motivi e temi inerenti alla ragion di Stato è innanzitutto quello di valutarne la recezione e l’eventuale apprezzamento in un autore la cui vita si intersecò profondamente con le istanze diffuse dell’aspirazione all’unità d’Italia. Istanze che furono vibranti nello stesso Rosmini, tanto da fargli comporre e

⁴ A titolo di esempio, menziono due convegni promossi nel 2016: a Roma (“Ragion di Stato e ragion di Chiesa in Italia tra Cinquecento e Seicento”, 26–27 maggio 2016) e a Urbino (“Federico Bonaventura e la ragion di Stato. Morale e politica dal Rinascimento all’età moderna”).

⁵ A. Rosmini, *Filosofia della politica*, Città Nuova, Roma, 1997, p. 239.

⁶ L. Firpo, *Introduzione alla “Ragion di Stato” di Giovanni Botero*, ora in L. Firpo, *Scritti sul pensiero politico del Rinascimento e della Controriforma*, Utet Libreria, Torino, 2005, pp. 81. Oltre a Firpo, si veda almeno C. Continisio, *Introduzione* a G. Botero, *Della ragion di Stato*, Donzelli, Roma, 2009², pp. XI–XXXII.

⁷ Negli anni 1848 e 1849, su cui v. innanzitutto: A. Rosmini, *Della missione a Roma di Antonio Rosmini-Serbatì negli anni 1848–9*, *Commentario*, a cura di L. Malusa, Sodalitas, Stresa, 1998; inoltre: L. Malusa, *Antonio Rosmini per l’unità d’Italia. Tra aspirazione nazionale e fede cristiana*, Franco Angeli, Milano, 2011.

pubblicare un appello *Sull'Unità d'Italia*⁸: unità che egli desiderava nella diversità, nella pluralità e nel rispetto delle differenze delle particolarità della Penisola, da coniugare in un progetto costituzionale di tipo confederativo. Si può naturalmente ipotizzare che proprio l'anelito all'unità, che significa fusione ma non assimilazione fra gli Stati allora esistenti, abbia suggerito di porre in secondo piano ogni motivo connesso alla ragion di Stato, in favore del riconoscimento della necessità di rinunciare a una porzione di indipendenza e autonomia e del contemperamento delle varie istanze.

II. A questo punto, è opportuno far memoria che l'editrice Città Nuova da circa quarant'anni sta provvedendo l'edizione critica di tutte le opere del Roveretano: nel 1977 comparvero infatti i primi volumi della collana — la *Teodicea* e gli scritti *Del matrimonio*⁹. In particolare, per quanto attiene l'ambito giuridico e politico, hanno già conosciuto la pubblicazione in veste critica gli scritti maggiori¹⁰ e, di recente, ha visto le stampe l'edizione di un'opera “minore”, e tuttavia particolarmente significativa nelle vicende biografica e intellettuale, oltretutto politica in senso stretto, del Roveretano: si tratta di un volume che conta quasi cinquecento pagine dedicate allo scritto *Della naturale costituzione della società civile*¹¹, che segue l'edizione critica della *Filosofia del diritto*, consegnata alle stampe nel corso di un triennio, tra il 2013 e il 2015; invece, la *Filosofia della politica* e la *Politica Prima*¹² avevano goduto di un'edizione critica già sul finire del se-

⁸ Cfr.: A. Rosmini, *Sull'Unità d'Italia*, in A. Rosmini, *Scritti politici*. Seconda edizione accresciuta, a cura di U. Muratore, Edizione Rosminiane, Stresa, 2010, pp. 247–265.

⁹ A. Rosmini, *Teodicea*, a cura di U. Muratore, Città Nuova, Roma, 1977 e A. Rosmini, *Del matrimonio*, a cura di R. Bessero Belti, Città Nuova, Roma, 1977.

¹⁰ Mi riferisco, naturalmente, alla *Filosofia della politica* e alla *Filosofia del diritto*. Si tenga presente che, nel piano dell'edizione critica, la *Filosofia del diritto* è inclusa fra le opere di filosofia morale.

¹¹ A. Rosmini, *Della naturale costituzione della società civile*, a cura di L.M. Gadaleta, Città Nuova, Roma, 2016.

¹² A. Rosmini, *Filosofia della politica*, a cura di M. D'Addio, Roma, Città Nuova, 1997; A. Rosmini, *Politica Prima*, a cura di M. D'Addio, Città Nuova, Roma, 2003.

colo scorso e l'inizio dell'attuale, quasi vent'anni dopo gli *Opuscoli politici*¹³.

Rileva notare come all'interno dell'indice analitico che correde e impreziosisce i volumi menzionati, la voce 'ragion di Stato' neppure sia stata censita, se non nella *Filosofia del diritto*, nonostante, come è noto, Mario D'Addio, curatore delle opere politiche, abbia avuto una raffinata sensibilità per il tema¹⁴.

La locuzione non compare, in effetti, nell'indice tematico e dei concetti della *Filosofia della politica*, né è registrata in uno dei libri più noti del Roveretano, composto tra il 1832 e il 1833, pubblicato anonimo nel 1848 a Lugano: *Le cinque piaghe della Santa Chiesa*¹⁵ — che è stato sempre letto come 'politico' —, così come non vi risulta presa in considerazione la voce 'ragion di Chiesa'. L'espressione 'ragion di Stato' non consta neppure nell'indice tematico interno allo scritto *Della naturale costituzione della società civile*.

Tali osservazioni sono, a mio parere, degne di nota in una ricerca che intenda mettere a fuoco la considerazione che il Roveretano ebbe di una categoria politica di tanto spessore — l'ultima originale espressione della tradizione italiana del pensiero politico, secondo alcuni. Allo stesso modo, è rilevante notare che Rosmini, lettore avidissimo oltre che scrittore fecondissimo, mai cita Botero nelle opere più prettamente politiche, né evoca i maggiori esponenti della tradizione della ragion di Stato. È presente, invece, ed è richiamato più volte, sia nella *Filosofia della politica* sia nella *Filosofia del diritto*, Tacito. In questo primo approccio, non posso far altro che segnalare semplicemente questo dato e richiamare l'opportunità di sottoporlo ad una attenta valutazione, perché, come è noto, non solo un certo ma-

¹³ A. Rosmini, *Opuscoli politici*, a cura di G. Marconi, Città Nuova, Roma, 1978.

¹⁴ Cfr. M. D'Addio, *Il pensiero politico di Gaspare Scioppio e il machiavellismo del Seicento*, Giuffrè, Milano, 1959.

¹⁵ A. Rosmini, *Le cinque piaghe della Santa Chiesa*, a cura di A. Valle, Città Nuova, Roma, 1998.

chiavellismo è veicolato storicamente attraverso il tacitismo¹⁶, ma la stessa frattura tra politica e morale passa attraverso “l’antico Tacito, tenebroso notomizzatore degli *arcana imperii*, e il recente Machiavelli, cinico maestro di tiranni.”¹⁷

La ricognizione di occorrenze di voci e di lemmi, oltre che di nomi, costituisce naturalmente un indicatore rimarchevole in vista di un’analisi più approfondita.

III. Si osservava che la locuzione ‘ragion di Stato’ appare censita nell’indice tematico a corredo della *Filosofia del diritto*, che Rosmini diede alle stampe tra il 1840 e il 1842, in due grossi tomi. La recente edizione critica, a cura di Michele Nicoletti e Francesco Ghia¹⁸, conta circa millenovecento pagine distribuite in quattro volumi, l’ultimo dei quali è occupato per circa duecento facciate dai diversi “Indici”. È molto significativo, dal mio punto di vista, che in quest’opera si possano contare quattro occorrenze di ‘ragion di Stato’: l’elenco è offerto nell’*Indice delle materie*, realizzato,

¹⁶ Cfr G. Toffanin, *Machiavelli e il tacitismo. La “politica storica” al tempo della Controriforma*, Draghi, Padova, 1921. Chiara Continisio osserva che “Il ritorno dello storico dell’Impero romano tra i punti di riferimento della riflessione politica europea si era attestato, nella seconda metà del Cinquecento, entro la prospettiva che vedeva nelle sue opere la più perfetta e disincantata descrizione della tirannia e il migliore arsenale di argomenti per comprendere il tempo presente, da cui si dipartivano poi due linee interpretative differenti: una ne deduceva la condanna del despotismo e l’altra insisteva piuttosto sulla capacità del potere monarchico di conservare la pace e la prosperità.” (C. Continisio, *Valeriano Castiglione, tacitista, neostoico e cortigiano*, in G. Scichilone–M. Ferronato (a cura di), *Lo scrittoio dell’intellettuale. Il conflitto: itinerari storico-politici*, Aracne, Roma, 2016, p. 89). Con Continisio, rinvio agli studi introduttivi di P. Burke, *Tacitism, Scepticism, and Reason of State*, in J.H. Burns (ed., with the assistance of M. Goldie), *The Cambridge History of Political Thought 1450–1700*, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, pp. 479–498; R. Tuck, *Philosophy and government 1572–1651*, Cambridge University Press, Cambridge, 1993, pp. 31–64. Sul punto si veda anche S. Suppa (a cura di), *Tacito e tacitismi in Italia da Machiavelli a Vico*, “Teoria e storia della ragion di Stato”, Quaderno 3, Napoli, Archivio della Ragion di Stato, 2003.

¹⁷ L. Firpo, *Introduzione alla “Ragion di Stato” di Giovanni Botero*, cit., p. 68.

¹⁸ A. Rosmini, *Filosofia del diritto*, a cura di M. Nicoletti e F. Ghia, Città Nuova, Roma, 4 volumi: 2013 (vol. 1), 2014 (voll.2 e 3), 2015 (vol. 4).

come spiegano i curatori, “secondo gli indici compilati da Enrico Bricoli”¹⁹. Naturalmente, desta interesse pure questa scelta effettuata da Bricoli, che meriterebbe una contestualizzazione rispetto all’epoca a cui la compilazione risale (la pubblicazione avvenne nel 1897), per metterla in rapporto con la considerazione che studiosi e politici dell’ultimo scorcio del XIX secolo avevano della ragion di Stato. Segnalo che Luciano Russi ebbe modo di sottolineare, rispetto a Botero, che “a fine Ottocento uno studioso come il Dilthey — ma non è il solo — lo ritiene ancora e semplicemente un seguace del Machiavelli.”²⁰

La constatazione dell’uso di ragion di Stato in alcuni luoghi della *Filosofia del diritto* rosminiana, rende possibile proporre alcune prime riflessioni in ordine al significato che il Roveretano attribuisce alla locuzione in esame, all’accezione secondo la quale la adopera e, soprattutto, in quale contesto tematico o argomentativo la introduce.

Previamente, è opportuno rammemorare che il piano della *Filosofia del diritto* è sviluppato dal suo stesso Autore in diverse ‘parti’: egli esordisce con una *Introduzione* all’interno della quale indaga lo statuto epistemologico della disciplina e la inserisce in un quadro ordinato dei rapporti con le altre materie; successivamente, per favorire il lettore, riprende i profili più qualificanti del suo sistema di pensiero riepilogandone i concetti fondamentali indispensabili per accedere ai temi salienti della scienza del diritto; infine, si dedica a indagare l’essenza del diritto. In merito a quest’ultima capitale questione, mi limito qui a far presente che il Roveretano ne propone quattro definizioni; una di esse ha goduto di particolare fortuna e offre potentemente il sapore personalistico della riflessione politico-giuridica ro-

¹⁹ A. Rosmini, *Filosofia del diritto*, cit., 2015, tomo II (vol. 4), p. 705.

²⁰ L. Russi, *Il Botero di Rodolfo De Mattei*, in A. E. Baldini (a cura di), *Botero e la ‘ragion di Stato’*. Atti del convegno in memoria di Luigi Firpo (Torino 8–10 marzo 1990), Olschki, Firenze, 1992, p. 453.

sminiana: “«la persona dell’uomo è il diritto umano sussistente»: quindi anche l’essenza del diritto”²¹.

Chiusa l’ampia sezione introduttiva, Rosmini organizza la propria analisi in due parti: la prima è dedicata al “Diritto individuale”, la seconda è indirizzata allo studio del “Diritto sociale” — secondo l’uso dell’epoca, del resto. Il “Diritto sociale” assume, a sua volta, una triplice articolazione, in connessione alle tre società considerate necessarie alla retta organizzazione del genere umano: due naturali — la società universale del genere umano o società teocratica e la società domestica — e una artificiale — la società civile.

L’espressione ‘ragion di Stato’ è menzionata tre volte nel “Diritto Individuale” e una nel “Diritto sociale”: questo dato potrebbe destare stupore perché spontaneamente si è portati a pensare alla ragion di Stato come avente a che fare con la dimensione sociale o, per meglio dire, civile o politica e non in riferimento all’uomo assunto in quanto individuo.

IV. Mi soffermo sul primo luogo in cui la locuzione viene adoperata: in questa sede, Rosmini si sta occupando di un tema che attiene, anzitutto, alla difesa dei diritti individuali e, in particolare, al “diritto di difesa contro le offese certe e probabili”²² contro la malvagità altrui²³ — malvagità che, spiega, è conosciuta solo in termini generali e viene comunque percepita come possibile causa di danni.

A questo scopo, egli presenta una serie di osservazioni rispetto a come sia opportuno che una singola persona si regoli e agisca nel caso di una minaccia eventuale da parte di un soggetto esterno, del quale è nota la malvagità. Fornisce, quindi, un elenco di suggerimenti modulati sul criterio della cautela: in particolare, consiglia di regolare adeguatamente le “modalità dei

²¹ A. Rosmini, *Filosofia del diritto*, ed. cit., 2014, tomo II (vol. 2), p. 25, n. 49.

²² Ivi, p. 503 ss.

²³ Ivi, p. 512, n. 1858.

diritti”²⁴ reciproci. La necessità della cautela è richiesta, nella concezione rosminiana, in rapporto all’orizzonte morale di riferimento entro cui il diritto può e deve essere pensato: ogni diritto, secondo la concezione del Roveretano, è corrispettivo a un dovere che lo precede sul piano logico e ontologico — è “figliato” dal dovere, per usare un’espressione dello stesso Rosmini²⁵. Il suggerimento della cautela nel porsi di fronte ad un nemico potenziale è giustificato da tale orizzonte concettuale e dal principio generale del *neminem laedere*.

Tuttavia, poco oltre, il filosofo di Rovereto amplia i confini della riflessione e si inoltra a verificare il caso di una minaccia di un eventuale danno ingiusto proveniente da parte di uno Stato, di un soggetto esterno. Tale (apparentemente audace) passaggio dal piano della persona umana allo Stato è agevolmente giustificabile, a mio parere, riflettendo sul fatto che per Rosmini soggetto del diritto è sempre la persona individuale²⁶ (l’individuo singolo); sulla base di questo argomento, quando si occupa di diritti della società civile o dello Stato, egli fa riferimento sempre allo Stato o alla società civile come dotati del carattere dell’individualità, in quanto corpi collettivi. In questo caso, dunque, si chiede come uno Stato o una società civile debba regolarsi di fronte a minacce che ritiene possano provenire da potenze confinanti e che potrebbero arrecare dei danni allo Stato stesso.

Si tratta quindi di un giudizio che deve essere emesso riguardo alle strategie da assumere di fronte a una minaccia che giunga (o potrebbe giungere) da parte di un soggetto non concepito o percepito come malvagio, rispetto alla cui malvagità non si dispone di dati certi: perciò, è necessario scegliere l’azione esaminando solo la probabilità di un danno eventuale.

²⁴ “Il diritto, e il *modo*, nel quale il diritto esiste, o nel quale se ne usa, sono cose diverse, e talora indipendenti. Quest’indipendenza s’avvera ogni qualvolta il *modo* del diritto si può mutare senza che chi lo possiede perda nulla de’ suoi beni, de’ suoi piaceri, del suo ragionevole appagamento. In tal caso questo modo non è un diritto, ma cosa dal diritto distinta e indipendente” (Ivi, [2015, tomo II (vol. 4)], p. 240, n. 1616.

²⁵ A. Rosmini, *Filosofia del diritto*, ed. cit., 2013, tomo I (vol. 1), p. 199.

²⁶ Su questi temi, mi permetto di rinviare a M. Ferronato, *La fondazione del diritto naturale in Rosmini*, Cedam, Padova, 1998, pp. 66–84.

Avanzando nel ragionamento, Rosmini indirizza la sua riflessione al tema della guerra, mantenendosi nel contesto dello studio del diritto individuale. Egli osserva, a questo proposito, che il problema di cui si sta occupando assume ora il profilo di una “questione di equilibrio tra gli Stati e della così detta Ragion di Stato”²⁷: ed è in questo frangente, che egli si avvale per la prima volta della locuzione ‘ragion di Stato’ nella *Filosofia del diritto*.

Riassumendo: una società civile deve (o vuole) fronteggiare l’eventualità di un danno atteso e probabile da parte di uno Stato straniero; si tratta, dunque, di un problema riguardante l’equilibrio tra gli Stati, che attiene al diritto internazionale, in realtà — anche se la questione è toccata nell’ambito del Diritto individuale. La domanda che Rosmini formula è la seguente: in una simile congiuntura, si può — o si deve — avviare una guerra preventiva?

A questo riguardo, non si può non rilevare che la ragion di Stato si riconnette al problema della cosiddetta ‘ragione di guerra’. E si deve anche tener presente che, in tale contesto, la guerra preventiva è mossa — o dovrebbe essere mossa — nei confronti di una potenza che è oggettivamente più forte, quanto a mezzi disponibili, con l’obiettivo di ridimensionarne la potenza.

Allo scopo di dirimere la questione, Rosmini ricorre all’autorità di due gius-internazionalisti di vaglia: Alberico Gentili e Ugo Grozio. Egli osserva che senz’altro Alberico Gentili avrebbe appoggiato o appoggerebbe una simile iniziativa: ogni Stato, anche se piccolo, nell’ottica gentiliana è legittimato a muovere guerra preventiva contro un altro Stato; Grozio, invece, a giudizio del Roveretano, non avrebbe ammesso questa possibilità.

²⁷ A. Rosmini, *Filosofia del diritto*, ed. cit., 2014, tomo II (vol. 2), p. 512, n. 1859. E prosegue: “dimandasi, se si possa far guerra da una potenza ad un’altra, col pretesto della propria difesa per l’unica ragione, che la seconda è soverchiamente forte; onde, se così non si coglie (così ragionasi) l’occasione opportuna di abbassarla, potrebbe ella stessa minacciare rovina” (*ibidem*).

All'interno della propria cornice filosofica di riferimento, in cui l'elemento morale mai può essere trascurato, l'abate di Stresa ritiene più appropriata questa seconda soluzione.

D'altra parte, egli ammette pure ed è consapevole che si sono verificati molti casi storici affini all'ipotesi esaminata ed in linea con le teorie gentiliane. Da pensatore realista e antiperfettista²⁸ qual è, osserva pure che nessuno mai ha mosso guerra accampando queste motivazioni pubblicamente: esse sono state sempre ricoperte e rivestite “d'altro migliore e più onesto”²⁹. Il che, peraltro, se attesta che Rosmini prende atto della diffusa pratica della dissimulazione, dimostra altresì che “la coscienza de' regnatori e de' popoli non tenne mai quel motivo per buono”³⁰, atteso che non poteva essere ammesso *expressis verbis*: il celare la vera motivazione che spinge alla guerra preventiva vale, agli occhi di Rosmini, quanto ammettere che essa guerra mai è stata giudicata moralmente e giuridicamente accettabile, né dai governanti né dai governati. Sul punto, si può — seppure interlocutoriamente — concludere che, a giudizio del Roveretano, la ‘ragione’ dello Stato conduce a praticare la dissimulazione per legittimare una guerra preventiva, che giusta non è.

È di un certo interesse osservare che, nella stessa pagina, ma in nota, Rosmini menziona Machiavelli, il quale “insegnò alle nazioni e a' loro dominatori a giustificare senza pudore le lor sanguinose contese”³¹: il riferimento suggerisce che presso il Roveretano è accreditata l'immagine ‘tradizionale’, più diffusa, del Segretario fiorentino, ‘formatore’ di tiranni. Egli non cita alcuna opera machiavelliana, ma sembra naturalmente riecheggiare alcune pagine del *Principe* e dei *Discorsi*. Il che suggerisce di avanzare

²⁸ “Il *perfettismo*, cioè quel sistema che crede possibile il perfetto nelle cose umane, e che sacrifica i beni presenti alla immaginata futura perfezione, è un effetto dell'ignoranza. Egli consiste in un baldanzoso pregiudizio, pel quale si giudica dell'umana natura troppo favorevolmente, [...] e con mancanza assoluta di riflessione ai naturali limiti delle cose.” (A. Rosmini, *Filosofia della politica*, cit., p. 104).

²⁹ Ivi, p. 513, n. 1860.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ Ivi, nota (70).

un'ipotesi interpretativa: in questo luogo, Rosmini (probabilmente) allude alla ragion di Stato così come l'avrebbe nel 1924 concepita Friedrich Meinecke³², che ne “ritrovava l'essenza [...] nell'eterno scontro fra etica e politica e fra necessità e libertà”³³ — interpretazione sulla quale, peraltro, già nel 1974, nel corso del convegno organizzato a Tubinga da Roman Schnür³⁴, cadde la scure degli studiosi.

Si potrebbe accogliere questa ipotesi, se non fosse che, sempre in nota, appena messo il punto, Rosmini così prosegue: “Pure la dottrina della ragion di Stato e dell'equilibrio, che venne in fiore nel secolo XVII, come più sottile e meno sfacciata, diede maggior fidanza agli uomini di Stato d'addurre scopertamente a ragione delle guerre, l'emulazione delle potenze grandeggianti”³⁵ — righe nelle quali si rinviene, ovviamente, la seconda occorrenza della locuzione.

Mi pare qui emerga, seppure incidentalmente ed embrionalmente, anche un particolare giudizio di Rosmini sulla trattatistica della ragion di Stato cinque–secentesca: la menzione dell'equilibrio, in effetti, può far ritenere che il Roveretano reputasse questa tradizione di pensiero orientata eminentemente alla conservazione, escludendo perciò sia il profilo della fondazione sia quello dell'ampliamento dello Stato. Del resto, lo stesso Botero scriveva che “Senza dubbio [...] maggior opera si è il conservare”³⁶; e, infatti, Firpo sottolinea che “allo slancio della conquista si preferiva ormai l'arte saggia della conservazione di istituti ormai fondati”³⁷; in più, Continisio os-

³² F. Meinecke, *L'idea di ragion di Stato nella storia moderna*, trad. it., Vallecchi, Firenze, 1977. V. anche: M. Stolleis, *L'idée de la raison d'Etat de Friedrich Meinecke et la recherche actuelle*, in Y.–Ch. Zarka (sous la direction de), *Raison et déraison d'État*, cit., pp. 11–39.

³³ C. Continisio, *Introduzione*, cit, p. XVII, nota ²².

³⁴ R. Schnür (hrsg.), *Staatsräson. Studien zur geschichte eines politischen Begriffs*, Referate des internationalen Kolloquiums über die geschichtliche Rolle des Begriffs der Staatsräson, Tübingen von 2. bis 5. April 1974, Duncker & Humblot, Berlin, 1975.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ G. Botero, *Della ragion di Stato*, a cura di C. Continisio, Donzelli, Roma, 2009², p. 9.

³⁷ L. Firpo, *Introduzione alla “Ragion di Stato” di Giovanni Botero*, cit., p. 76.

serva che il Benese riteneva che “la ragion di Stato altro non fosse che la politica, mera arte di governare”³⁸.

Poco oltre, ma in testo, Rosmini menziona la ragion di Stato “napoleonica”³⁹ — terza occorrenza —, tipicamente espansionistica, della quale scrive: fu sconfitta. Non solo. Osserva che la ragion di Stato napoleonica si fonda su una concezione utilitaristica della giustizia e della politica, che egli giudica particolarmente disdicevoli: infatti, “i conquistatori non tennero mai in mano le seste del Diritto”, scambiando “il giusto col vantaggioso”, “surrogando al diritto della legge eterna, quel della forza”⁴⁰ — a rafforzare l’ipotesi che il Roveretano concepisse la ragion di Stato quale criterio avulso da ogni riferimento morale.

V. Propongo, infine, qualche riflessione sul quarto luogo in cui l’abate di Rovereto parla di ragion di Stato nella *Filosofia del Diritto*: lo fa nell’ultima parte dell’opera, dedicata al “Diritto sociale” mentre introduce e analizza la distinzione tra bene pubblico e bene comune⁴¹, intesi come scopi che la società civile deve perseguire e dai quali l’azione di governo deve essere informata.

Nell’ambito della trattazione che concerne il “diritto sociale della società civile”, allo scopo di identificare il fine della società civile stessa, Rosmini reputa necessario separare concettualmente il bene pubblico dal bene comune: a suo giudizio, tenerli insieme e confonderli produce “gran danno” sia alla scienza del Diritto pubblico sia all’umanità, alla quale risulta impossibile “trovare quella costituzione sociale che le conviene”⁴². Il bene comune deve intendersi come il bene di tutti i cittadini, vale a dire di tutte le persone che compongono la società civile stessa, le quali sono soggetti di

³⁸ C. Continisio, *Introduzione*, cit, p. XIII.

³⁹ A. Rosmini, *Filosofia del diritto*, ed. cit., 2014, tomo II (vol. 2), p. 514, n. 1861.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ A. Rosmini, *Filosofia del diritto*, ed. cit., 2015, tomo II (vol. 4), pp. 248–249.

⁴² *Ivi*, p. 248, n. 1644.

diritti; diversamente, il bene pubblico coincide con “il bene del corpo sociale” nel suo complesso, preso dal punto di vista organizzativo. Questo bene assorbe in sé, sovrastandolo, il bene dei singoli uomini, non consentendo a quest’ultimo di realizzarsi. L’affermazione del principio del bene pubblico, assunto quale fine della società civile, prevale nelle società pagane; le società modulate sulla base dei principi del cristianesimo “si agitano per liberarsene”, ma “espellere dalle menti un errore così funesto” è opera che richiede molto tempo, e soprattutto mai compiuta.

Questa separazione, che è anche contrapposizione, tra bene comune e bene pubblico rivela un Rosmini che, per un verso, potrebbe apparire ‘pre-moderno’: in effetti, vi compare e traspare certamente tutta la tradizione del pensiero classico⁴³, tomista in particolare; e tuttavia, non si può non rilevare che, nonostante questo o, forse meglio, proprio grazie a questo, egli sta affinando uno strumento che gli consente di prefigurare i rischi impliciti nei regimi totalitari del Novecento, fornendo, nel contempo, anche strumenti affilati per combatterli — sul piano logico, per lo meno. E, se è vero che nel pensiero politico rosminiano la dottrina dello Stato occupa una posizione marginale⁴⁴, perché egli concentra la sua attenzione sulla società civile, come nella tradizione liberale, è vero anche e bisogna ribadire che la libertà⁴⁵ è parte essenziale della sua dottrina politica⁴⁶. Egli giudica, dunque, negati-

⁴³ Che è tale non solo e non tanto in quanto antico, ma perché perennemente valido, sulla base della lezione di Marino Gentile e della sua scuola filosofica patavina: “«Classico» significa ciò che vale sempre, ciò che conserva sempre un suo valore, al di là delle mode che cambiano” (E. Berti, *In principio era la meraviglia. Le grandi questioni della filosofia antica*, Laterza, Roma–Bari, 2007, p. XII).

⁴⁴ Come già si è avuto modo di osservare.

⁴⁵ Sul tema si vedano, tra gli altri: P. Piovani, *La teodicea sociale di Rosmini*, Cedam, Padova, 1957; A.M. Tripodi, *Il problema della libertà in Rosmini*, Città Nuova, Roma, 1976; M. D’Addio, *Libertà e appagamento. Politica e dinamica sociale in Rosmini*, Studium, Roma, 2000; G. Goisis, *Il pensiero di Antonio Rosmini fra critica ed Evangelo e altri saggi*, Il Segno dei Gabrielli, S. Pietro in Cariano (VR), 2009; R. Pezzimenti, *Persona società e stato. Rosmini e i cattolici liberali*, Città Nuova, Roma, 2012.

⁴⁶ Ritengo che la filosofia della politica rosminiana possa senz’altro essere considerata “dottrina politica”, secondo la concezione di dottrina tematizzata da M. D’Addio, *Storia delle dottrine politiche*, vol. I, Ecig, Genova, 1992², p. 5.

vamente il bene pubblico inteso quale fine della società civile in quanto la giustizia viene soppiantata dall'utilità: "è la Politica, che, preso nelle sue mani prepotenti il Diritto, ne fa quel governo che più le piace"⁴⁷. Le conseguenze nefaste sono da Rosmini esplicitate in cinque principi 'falsi' che, promettendo all'uomo qualcosa che non possono assicurare, "dilacereranno in tutti i tempi il genere umano, sotto coperta di giovargli e bella promessa di salvarlo"⁴⁸: si tratta, nell'ordine, della riduzione del diritto ad utilità; del principio racchiuso nel ciceroniano *Salus reipublicae suprema lex*; dell'*unus moriatur homo pro populo* nell'evangelo secondo Giovanni; chiude l'elenco il principio che fonda le decisioni sulla pluralità dei voti, precludendo alla tirannia della maggioranza di toquevilliana memoria, preceduto da quello in base al quale la ragion di Stato giustifica "qualsivoglia attentato".

Eccoci giunti, finalmente, all'ultima ricorrenza di 'ragion di Stato' nella *Filosofia del diritto*: in questo luogo il Roveretano vi contempla, secondo me, sia il profilo della conservazione dello Stato sia quello del suo ampliamento. Insomma: a mio giudizio, nella ragion di Stato, in riferimento a tre delle quattro occorrenze individuate nella *Filosofia del diritto*, Rosmini ravviserebbe un principio nel quale si annida ogni possibile malefatta che il governo della società civile — o meglio: dello Stato — possa progettare e attuare, sia all'interno dei propri confini territoriali sia nell'ambito delle relazioni internazionali, consentendo di giustificare ogni restrizione della libertà della persona umana e ogni offesa al diritto, all'unico scopo di conseguire il bene pubblico. Egli potrebbe esser stato influenzato dal giudizio della storiografia risorgimentale sulla ragion di Stato, quale appare anche nel *Corso sugli scrittori politici italiani* di Giuseppe Ferrari: "disonorante letteratura", i cui tratti distintivi "immoralità", "contraddizione" e "ipocrisia" non le possono valere la qualifica di scienza, per di più completamente

⁴⁷ A. Rosmini, *Filosofia del diritto*, ed. cit., 2015, tomo II (vol. 4), p. 249, n. 1647.

⁴⁸ *Ibidem*, n. 1648.

prona rispetto al Segretario fiorentino⁴⁹. Non dimenticando, tuttavia — come si è già avuto modo di rilevare — che Rosmini pare riconoscere anche un altro profilo della ragion di Stato, dotato di una propria specificità: quello legato alla “dottrina della ragion di Stato e dell’equilibrio”⁵⁰.

⁴⁹ G. Ferrari, *Corso sugli scrittori politici italiani*, Milano, Manini, 1862, p. 396, cit. in C. Continisio, *Introduzione*, cit., p. XVII.

⁵⁰ Cfr. *supra*, p. XXX (qui p. 8, riferimento nota 34).